



CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO  
MAZARA DEL VALLO

Ufficio Circondariale Marittimo di Mazara del Vallo

ORDINANZA

DISCIPLINA SULLA SICUREZZA DELLE ATTIVITA' BALNEARI  
"NUMERO BLU PER L'EMERGENZA IN MARE: 1530"

***IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MAZARA DEL VALLO:***

**RITENUTO** necessario disciplinare l'attività balneare per i profili di sicurezza su di essa incidenti per effetto della navigazione da diporto e del traffico locale (passeggeri), dello sci nautico, degli altri sport acquatici e della pesca lungo le spiagge del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo, che comprende il litorale dei Comuni di Castelvetro (dal Vallone Gurra, escluso), Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Petrosino (fino al limite di Punta Torrazza);

**CONSIDERATA** la necessità di integrare, con particolari disposizioni, le norme generali contenute nel codice della navigazione, per quanto attiene alla tutela dell'interesse primario alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare;

**VISTI** gli articoli 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione (approvato con R.D. 30.03.1942 n. 327);

**VISTI** gli articoli 27, 28, 59, e 524 del Regolamento di Esecuzione al citato Codice (approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328);

**VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 e ss.mm.ii. in materia di pesca marittima e le innovazioni normative di cui al D. Lgs. 9 gennaio 2012 n.4, come modificato dalla Legge 154/2016 e L. 44/2019 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la circolare n. 254 del 19 luglio 1989 dell'allora Ministero Marina Mercantile – Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti: "*Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei: PARACADUTISMO ASCENSIONALE IN MARE*".

**VISTA** la circolare n. 5171242 del 07.05.1994 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione generale del demanio marittimo e dei porti del soppresso Ministero Marina Mercantile che detta direttive sulla "*Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione - ORDINANZE BALNEARI*", così come integrata dalle circolari n.12 del 20.07.1994 e n. 22 del 10.04.1995;

**VISTA** la legge 394/91, legge quadro sulle aree protette;

**VISTA** la Legge n.104 del 05.02.1992 e ss.mm.ii. relativa all'assistenza, all'integrazione sociale ed ai diritti delle persone disabili;

- VISTA** la legge regionale del primo settembre 1998, n. 17 relativa alla “*Istituzione del servizio di vigilanza e salvamento per le spiagge libere siciliane*”.
- VISTA** la legge 8 luglio 2003 n. 172 e ss.mm.ii., in particolare l’articolo 8, che, in deroga all’articolo 59 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione, stabilisce che le ordinanze di polizia marittima concernenti la disciplina dei limiti di navigazione rispetto alla costa sono emanate dal Capo del Compartimento Marittimo;
- VISTO** il D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il nuovo Codice della Nautica da Diporto;
- VISTA** la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio di Gabinetto n. 13551 del 20 luglio 2005 che ha unificato a livello compartimentale marittimo la disciplina con ordinanza di polizia marittima dei limiti di navigazione da diporto rispetto alla costa e le relative modalità;
- VISTO** il dispaccio n. 40199 del 27 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio I sulla regolamentazione delle moto d’acqua;
- VISTO** il D.P.R. n. 470 del 08.06.1982 riguardante l’attuazione della Direttiva C.E.E. n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;
- VISTO** il Dispaccio n. 6004 del 28 luglio 2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto 3° sulla regolamentazione dei propulsori acquatici – acquascooter subacquee;
- VISTO** il Decreto 29 luglio 2008, n.146 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del D.Lgs. 18 luglio 2005, n.171, recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, recante “*Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l’utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d’acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne*”, in attuazione dell’art. 27, comma 9, D. Lgs 18 luglio 2005 n. 171 e ss.mm.ii.
- VISTA** la precedente Ordinanza di sicurezza balneare n. 33 del 23/04/2024;
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 34660 del 07/04/2006 con il quale, in materia di disciplina delle attività balneari, tenuto conto del decreto legislativo n.112 del 1998 e del progressivo trasferimento agli Enti Territoriali delle funzioni amministrative, è stata evidenziata la competenza delle amministrazioni periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per gli aspetti concernenti la regolamentazione della sicurezza;
- VISTO** il Decreto del Ministero della Salute n.388 del 15 luglio 2003 recante “*Regolamento recante disposizioni di pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’art. 15 comma 3 del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e ss.mm.*” disciplinante le caratteristiche e le dotazioni della cassetta di pronto soccorso;

- VISTA** la L.R. n. 15 del 29.11.2005 “*Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999 n.507, recante la “*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art.1 della legge 25 giugno 1999 n.205*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 “*Norme in materia ambientale*”, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il dispaccio protocollo n.0201/13413-3 del 08/02/2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.476 del primo giugno 2007, che disciplina l’uso delle spiagge, e ss.mm.ii.;
- VISTA** la nota prot. n. 54506 del 20/05/2020 con la quale il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto 2° - Ufficio II ha confermato che l’ordinanza di sicurezza balneare non concerne profili di sanità che ricadono nella sfera di attribuzioni di altri Enti/Amministrazioni deputate alla tutela della salute pubblica;
- VISTO** il dispaccio prot. n.113761 del 27/08/2024 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Organizzazione del servizio di assistenza e salvamento*”;
- VISTO** il Dispaccio n.54363 del 16/04/2025 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “*Stagione Balneare – Ordinanze dei Capi di Circondario*” recante indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare e l’attivazione nello stesso arco temporale del servizio di salvamento;
- VISTO** il Decreto 29 maggio 2024, n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO** il Decreto del Dirigente Generale dell’Assessorato della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico - della Regione Siciliana n. 323 del 21 marzo 2025, titolo: Stagione balneare 2025, recante disposizioni relative alla stagione balneare 2025.

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

#### **(Disposizioni generali)**

La stagione balneare 2025, in base alle Direttive dalla Regione Siciliana, avrà inizio **il 1° maggio e terminerà il 31 ottobre**. L’eventuale prosecuzione dell’attività oltre i termini sopraindicati, qualora autorizzata, è comunque sottoposta alla disciplina della presente ordinanza.

Per struttura balneare si intende un esercizio posto su di un’area demaniale marittima dove il concessionario, pubblico o privato, svolge attività, anche a titolo gratuito, turistico-balneare e/o di tipo nautico (balneazione con eventuale noleggio di ombrelloni, sedie a sdraio e cabine e/o spogliatoi, solarium, nautica a vela e motore).

Le zone di costa destinate alla balneazione sono da intendersi quelle individuate dai Comuni come “spiagge libere” ovvero quelle in cui insistono delle strutture balneari in concessione.

Lungo il rimanente litorale, la balneazione avviene ad esclusivo rischio e pericolo di chi la esercita.

In base alle recenti disposizioni ministeriali citate in preambolo, inoltre, nel periodo compreso tra il **terzo sabato del mese di maggio** (17 maggio 2025 per il c.a.) e la **terza domenica del mese di settembre** (21 settembre 2025 per il c.a.), nelle zone di costa destinate alla balneazione, il servizio di salvamento dovrà essere obbligatoriamente garantito, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, senza soluzione di continuità.

Durante la stagione balneare, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della balneazione e della navigazione ovvero di pericolo per l'ambiente, è tenuto ad informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, attiva 24 ore su 24, ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** numero blu per le emergenze in mare (chiamata gratuita), **112** Numero Unico Emergenza, **0923.946388 – 0923.672111** oppure via radio sul **canale 16 VHF**.

## **Articolo 2** **(Servizio di salvamento)**

### **ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

Nel corso della stagione balneare, nel periodo compreso tra il **17 maggio 2025 ed il 21 settembre 2025**, in tutte le strutture balneari, durante l'orario di apertura, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, devono essere sempre garantiti i servizi di salvamento, secondo le direttive di cui all'articolo 4 della legge regionale n.17/98.

Nel caso in cui le strutture balneari sopra menzionate dovessero operare nei restanti periodi di apertura della stagione balneare, ovvero al di fuori della stessa in forza di specifico provvedimento dell'ente concedente, dovrà essere comunque assicurato il servizio di salvamento secondo le modalità descritte nella presente ordinanza.

Nelle spiagge libere individuate dai comuni costieri ai sensi della legge regionale n.17/98, laddove è previsto l'obbligo per le Civiche Amministrazioni di garantire il servizio di salvamento per un periodo minimo di 60 giorni e massimo di 120 giorni, tale servizio dovrà essere svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale anzidetta, integrata con le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Nei periodi in cui i comuni costieri non garantiscono il servizio di salvamento, devono darne immediata comunicazione all'Autorità Marittima competente per territorio ed apporre, sulle relative spiagge, cartelli monitori in più lingue riportanti la dicitura: **ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO.**

Le condizioni minime alle quali deve sottostare *l'Organizzazione di assistenza e salvamento* predisposta da ogni concessionario di struttura balneare ovvero dal Comune, nel caso di spiagge adibite alla libera balneazione, sono stabilite dall'art. 4 della L. R. n. 17/98, in base alla quale è prevista la presenza di almeno due assistenti bagnanti per i primi 150 mt. di fronte a mare ed un assistente bagnante per ogni ulteriore 75 mt. o frazione di essa.

Il servizio di salvamento potrà essere assicurato, anche in modalità associata, da parte delle sole strutture balneari limitrofe che non raggiungano, complessivamente, un fronte mare superiore a 150 metri lineari, previa espressa comunicazione corredata di planimetria e relazione sulle modalità di svolgimento del servizio, da inoltrare alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, a firma congiunta dei legali rappresentati delle ditte associate e da cui risulti l'impegno espresso al rispetto di tutte le disposizioni, condizioni e prescrizioni in materia di servizio di salvamento, di cui alla presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

Qualora, all'interno delle strutture ove è consentita la balneazione ovvero in quelle operanti con finalità elioterapiche, siano installate delle piscine, per ognuna di esse dovrà essere sempre predisposto un servizio di salvamento dedicato, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza, attenendosi anche alle specifiche disposizioni contenute nel Decreto Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 01/06/2007 e ss.mm.ii.

Le strutture assentite in concessione allo scopo di svolgere attività diverse dalla balneazione ma ad essa connesse (sport nautici e marini, ed attività similari) devono essere dotate dei servizi e delle attrezzature di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 476 del 01.06.2007 e ss.mm.ii. e devono altresì attivare un efficiente servizio di salvamento secondo le prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 della presente Ordinanza.

### **SEGNALAZIONI**

Dopo l'orario di chiusura giornaliero e fino alla riapertura, a cura dei soggetti concessionari o, per le spiagge libere, a cura dei competenti Comuni costieri, dovrà essere issata apposita bandiera di colore rosso su un pennone ben visibile e dovrà essere segnalata l'assenza di servizio di vigilanza e salvamento attraverso apposita cartellonistica verticale (redatta in italiano, inglese, francese e tedesco), riportante la dicitura; **“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO”**.

In orario di apertura e comunque dalle ore 09:00 alle ore 19:00, invece, dovrà essere issata apposita bandiera di colore verde, in caso di condizioni meteorologiche che consentano la balneazione e l'impiego di natanti. Qualora le condizioni meteo-marine o qualsivoglia altro motivo sconsiglino la balneazione, è onere del concessionario o del Comune costiero interessato, issare bandiera di colore rosso indicante il pericolo. In tal caso, comunque, **il servizio di salvamento dovrà continuare a funzionare ma senza rischio per gli assistenti bagnanti**, i quali avranno cura di avvertire gli utenti dello stato di pericolo con i mezzi acustici ritenuti, all'uopo, più adeguati.

La predetta cartellonistica monitoria dovrà essere predisposta in modo uniforme, chiaro, plurilingue, dotata di pittogrammi esplicativi e caratterizzata da simbologia standard ISO 20712, secondo il modello di cui al progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione, e sicurezza della fascia costiera).

In tal senso, in relazione alle bandiere da esporre, all'ingresso delle strutture balneari e/o spiagge libere adibite alla balneazione, in prossimità delle postazioni di salvamento dovrà essere apposta una tabella monitoria, di adeguate dimensioni, in lingua italiana, inglese, francese e tedesco recante i significati delle bandiere di seguito indicati:

- **bandiera VERDE**: servizio di assistenza e salvamento attivo, condizioni meteorologiche favorevoli per la balneazione;
- **bandiera GIALLA**: servizio assistenza e salvamento attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- **bandiera ROSSA**: balneazione sconsigliata e pericolosa con o senza servizio di assistenza e salvamento attivo, ovvero per concomitanti motivi di opportunità individuati dal concessionario o dall'Autorità Marittima.

In caso di situazione di pericolo segnalata, chiunque intenda entrare in acqua se ne assume il rischio, fermo restando che l'obbligo di mantenere attiva la postazione di salvamento permane, comunque, in capo al responsabile dell'organizzazione di salvamento, il quale avrà cura, altresì, di diffondere apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo sistema di diffusione acustico.

## **DOTAZIONI DELLA POSTAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**

Le dotazioni minime di cui deve dotarsi l'organizzazione del servizio di assistenza e salvamento predisposto dal concessionario, nell'ambito delle strutture balneari ovvero dal Comune, nell'ambito delle spiagge adibite alla libera balneazione, sono le seguenti:

a) Un pattino inaffondabile idoneo ad effettuare servizio di salvamento anche in condizioni di mare avverse, provvisto di adeguata stabilità, **con divieto di impiego per altri usi durante l'orario in cui è destinato al servizio di salvamento**, avente le seguenti caratteristiche e dotazioni:

- scafo di colore rosso recante la scritta "SALVAMENTO" in bianco riportata su entrambi i lati e ben visibile, munito di scalmiere, remi, ancora con relativa cima di ancoraggio di adeguata lunghezza;
- n. 2 (due) salvagente anulari omologati muniti di sagola galleggiante lunga almeno 25 metri;
- n. 1 (una) gaffa o mezzo marinaio.

È ammessa la facoltà di utilizzare una moto d'acqua (acquascooter) o un mezzo nautico tipo gommone (di idonee dimensioni, provvisto o meno di motore fuoribordo 4 tempi con elica intubata), quale utile integrazione e non sostituzione, del mezzo nautico di tradizionale impiego sopra indicato (pattino).

Il loro utilizzo è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo da parte del responsabile del servizio di salvamento con la quale si fa carico dell'impiego di moto d'acqua e/o del gommone, allegando pertinente documentazione attestante le caratteristiche tecniche del mezzo, (omologazione);
- il conduttore e il coadiutore (figure entrambe obbligatorie) dovranno essere in possesso della patente nautica, dell'abilitazione alla conduzione dell'acquascooter adibito al salvamento rilasciata da un Ente riconosciuto e dell'abilitazione al salvamento (con moto d'acqua);
- il conduttore del gommone con motore fuoribordo dovrà essere in possesso di patente nautica indipendentemente dalla cilindrata/potenza del motore installato;
- la moto d'acqua e/o il gommone non devono essere destinati ad altri usi e devono recare la scritta "SALVAMENTO-RESCUE", prediligendo la bicromia rosso-bianco;
- la moto d'acqua deve essere omologata per 3 posti, con motorizzazione di ultima generazione e dotata di idonea barella di salvamento. Tale barella dovrà essere omologata da apposito Ente Tecnico riguardo alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per quanto attiene all'idoneità al trasporto/recupero dei soggetti soccorsi, ferma restando la possibilità di essere sganciata ed usata per un eventuale trasferimento a terra;
- la moto d'acqua e/o il gommone devono essere costantemente mantenuti in perfetta efficienza, posizionati in prossimità della battigia, unitamente all'imbarcazione tradizionale (pattino) e devono essere dotati di: cima da traino (di almeno 10 metri) con 3 moschettoni, sacca da lancio (con cima di almeno 10 metri), cima di rispetto (di almeno 10 metri);
- il conduttore della moto d'acqua ed il coadiutore devono indossare: caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico e calzature antiscivolo, entrambi di fattura tale da non ostacolare l'eventuale immersione in caso d'emergenza, giubbotto di salvamento, muta, coltello, fischietto.

- l'uscita della moto d'acqua e/o del gommone con motore fuoribordo dovrà avvenire attraverso apposito corridoio di lancio (larghezza non inferiore a mt. 5 e lunghezza non inferiore a mt. 30), posizionato nell'area antistante la torretta di avvistamento, (all'interno del quale detti mezzi possono essere ancorati o rimanere in sosta) al fine di assicurare uno specchio acqueo libero per l'uscita e il rientro degli operatori in sicurezza.
- l'uscita ed il rientro dovranno essere effettuati il più possibile in linea retta e la velocità non dovrà essere superiore ai 6 nodi.

È ammessa la facoltà di utilizzare una tavola da surf di salvamento c.d. "Rescue Board", quale utile integrazione e non sostituzione del mezzo nautico di tradizionale impiego (pattino), a condizione che gli assistenti bagnanti in servizio siano stati adeguatamente formati e certificati.

- b) n. 1 (una) cima di salvamento di mt. 300 (trecento) di tipo galleggiante, con cintura e bretelle, montata sul rullo avvolgi sagole in prossimità della postazione di salvamento;
- c) n. 2 (due) salvagenti anulari omologati di colore rosso, muniti ciascuno di sagola galleggiante di mt. 25 (venticinque) collocati in prossimità della postazione, in modo tale da poter essere rapidamente lanciati verso eventuali persone in difficoltà;
- d) pennone ben visibile su cui issare, a seconda dei casi, le prescritte bandiere di segnalazione di cui all'articolo 2, punto 2);
- e) binocolo e idoneo megafono;
- f) una torretta di avvistamento con altezza minima di mt. 2 dal piano di spiaggia, da ubicarsi ogni 150 metri, in prossimità della battigia e in posizione centrale rispetto al fronte a mare, in modo da consentire la più ampia visuale possibile lungo tutto lo specchio acqueo prospiciente l'area adibita alla balneazione nonché di quello limitrofo. Qualora l'orografia del tratto di costa in concessione o della spiaggia libera non consentano una visuale completa dello specchio acqueo di pertinenza, il concessionario o il Comune costiero dovranno provvedere a posizionare ulteriori torrette di avvistamento, in numero tale da evitare la possibilità di "coni d'ombra" riguardo alla visuale dello specchio acqueo.

Le strutture balneari prospicienti le coste a picco sul mare, qualora l'orografia della costa non permette l'immediato utilizzo in sicurezza del pattino di salvamento di cui al precedente punto a), potranno richiedere (per iscritto) alla Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo l'autorizzazione, in deroga, ad utilizzare almeno uno dei mezzi nautici di cui al punto a.1). La richiesta, debitamente motivata, dovrà essere supportata da apposita relazione contenente: le caratteristiche tecniche del mezzo, la relativa documentazione/certificazione rilasciata dalla casa costruttrice, le abilitazioni/certificazioni in possesso degli addetti al servizio di salvamento per la condotta di tale mezzo, ogni ulteriore elemento/informazione che possa essere utile all'Autorità Marittima per il rilascio dell'autorizzazione in deroga.

### **Articolo 3** **(Dotazioni di primo soccorso)**

Presso ogni stabilimento/struttura balneare, il concessionario deve predisporre un apposito locale da destinare a primo soccorso. **Il suddetto locale, ove possibile, può essere sostituito da idoneo servizio erogato attraverso apposita ambulanza attrezzata, posizionata in prossimità dell'ingresso della struttura balneare e a disposizione della stessa.**

Salvo quanto previsto dalle norme regionali in materia, detto locale, provvisto di lettino, contraddistinto dalla scritta “**PRIMO SOCCORSO**” e da bandiera bianca e croce rossa ben visibile, dovrà essere attrezzato con le dotazioni sanitarie di primo soccorso di seguito indicate:

- n.2 (due) bombole di ossigeno da 2 lt, con relativi riduttori di pressione e flussometro, oppure, in alternativa, n.4 (quattro) bombole di ossigeno da almeno 1 lt. cadauna, purché conformi alle disposizioni normative vigenti in materia;
- vent-mask per adulti e pediatrica per la somministrazione d’ossigeno;
- un set di maschere (pocket-mask) per respirazione bocca-naso-bocca sia per adulti che per bambini;
- n.1 (uno) pallone “AMBU” od altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
- un set di cannule oro-faringee, di varie misure (adulti e pediatriche);
- aspiratore portatile;
- n.1 cassetta di pronto soccorso, con il contenuto minimo prescritto all’allegato 1 del decreto 15/07/2003, n. 388 e ss. mm. e ii.,
- barella a cucchiaio;
- un saturimetro/ossimetro arterioso;
- collari cervicali adulti e pediatrici;

Gli stabilimenti balneari possono dotarsi anche di un defibrillatore semiautomatico e/o automatico (D.A.E.), da ubicare all’interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte di personale medico o appositamente certificato per l’uso di tale dispositivo. Resta inteso che, se tale facoltà viene esercitata, il defibrillatore deve essere utilizzato secondo la vigente normativa di settore.

#### **Articolo 4**

##### **(Dotazioni individuali e doveri dei bagnini addetti al servizio di salvamento)**

#### **DOTAZIONI**

I bagnini in servizio devono essere in possesso di brevetto di salvamento, di certificato di idoneità fisica allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica e di brevetto di abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza. Gli stessi dovranno, altresì, disporre, nella propria postazione, delle dotazioni ad uso individuale di seguito elencate:

- maglietta rossa con scritta bianca “**SALVAMENTO**”;
- galleggiante ovoidale “*bay-watch*” con sagola e cintura;
- fischiello;
- maschera, snorkel e pinne corte;
- giubbotto di salvamento “*life-jacket*”;
- caschetto protettivo omologato/idoneo al soccorso acquatico;

#### **DOVERI**

Il bagnino di salvamento, a norma dell’art. 359 C.P., nell’esercizio delle sue funzioni, riveste la qualifica di esercente un servizio di pubblica necessità, rispondendo direttamente e personalmente del suo operato in conformità agli obblighi, inerenti alla funzione, derivanti dalle presenti disposizioni (sorveglianza e tentativo di salvamento).

Egli è tenuto pertanto a:

- a prestare il proprio servizio continuativamente durante l'orario di balneazione, da quando è attiva la postazione e sino alla sua chiusura, senza essere assegnato ad altre attività o mansioni, né assentarsi senza giustificato motivo e/o previa sostituzione con altro operatore abilitato;
- presidiare la torretta di avvistamento;
- stazionare in prossimità della corrispondente postazione di salvamento, ovvero in mare sull'imbarcazione di servizio, **indossando sempre la prescritta maglietta riportante la dicitura "SALVAMENTO"** e con le previste dotazioni individuali nella immediata disponibilità (*da intendersi al seguito*);
- mantenere in servizio, in ogni circostanza, un contegno corretto ed educato, fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero sinistro occorso in mare;
- prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestioni, annegamenti, etc.) nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alle persone in pericolo o infortunate;
- chiedere l'intervento della forza pubblica secondo le esigenze ed in caso di gravi turbative;
- portare a conoscenza i bagnanti dei divieti contenuti nella presente Ordinanza, nonché di eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo inoltre a compilare ed inviare all'Autorità Marittima competente entro 24 ore dall'evento la "scheda di rilevazione degli incidenti", anche tramite il concessionario (allegato A);
- informare l'Autorità Marittima sugli eventi di rilievo per favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta, dell'ambiente marino in genere (come, per esempio, le attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate, ecc.).

## Articolo 5

### (Sanzioni particolari applicabili)

Ove non risultino assicurate le richiamate prescrizioni, l'Autorità Marittima competente, fermo restando la responsabilità penale del titolare della struttura balneare in caso di mancata erogazione del servizio di assistenza e salvamento, applica le sanzioni previste dall'articolo 14 della presente Ordinanza. Inoltre, il pubblico ufficiale accertatore procederà a contestare la violazione ai sensi di legge e a diffidare il concessionario/titolare della struttura balneare all'immediata sospensione dell'attività balneare sino al ripristino del servizio di salvataggio, redigendo apposito verbale di diffida. Si dovrà procedere altresì ad apporre dei cartelli ben visibili all'utenza con la seguente dicitura "ATTENZIONE – BALNEAZIONE SOSPESA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

## **Articolo 6** **(Strutture elioterapiche)**

Gli stabilimenti che operano con finalità elioterapica, nei tratti costieri balneabili, dovranno assicurare anch'essi il servizio di salvamento, secondo le direttive di cui all'art. 4 della L. R. n. 17/98 nonché rispettare tutte le disposizioni contenute nella presente Ordinanza di Sicurezza Balneare.

## **Articolo 7** **(Zone di mare riservate ai bagnanti)**

1. La fascia di mare che si estende sino a **300** (trecento) metri, di fronte alle coste pianeggianti e sino a **100** (cento) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, è riservata alla balneazione.
2. Al limite (lato mare) di tali fasce, i responsabili delle “strutture balneari” devono posizionare un adeguato numero di gavitelli, di colore rosso, saldamente ancorati al fondo, ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre). Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi. Sarà cura dei concessionari tenere sotto controllo eventuali scarrocciamenti/perdite dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro esatto riposizionamento.

Analogamente devono provvedere i Comuni costieri in relazione agli specchi acquei antistanti le spiagge libere adibite alla balneazione e frequentate dai bagnanti.

Qualora le Amministrazioni comunali non provvedano a porre in opera tale sistema di segnalazione, devono installare un'adeguata cartellonistica verticale, ben visibile e redatta in più lingue (italiana, inglese, francese e tedesco), con la seguente dicitura “**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE NON SEGNALATO**”.

3. Qualora la configurazione litoranea dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alle distanze sopra richiamate, questi potranno essere posizionati ad una distanza minore, previa comunicazione all'Autorità Marittima.
4. I Comuni per le spiagge libere intensamente frequentate dai bagnanti ed i titolari delle strutture balneari in concessione devono individuare e segnalare gli specchi acquei di profondità non superiore a metri 1,60 antistanti le spiagge dove i non esperti nel nuoto possono bagnarsi. Il limite di tali acque sicure deve essere segnalato mediante l'apposizione di gavitelli/galleggianti di colore bianco uniti tra loro da una sagola galleggiante, ancorati sul fondo parallelamente alla linea di costa il cui numero non dovrà comunque essere inferiore a 3 (tre).

Qualora i Comuni non provvedano a tale adempimento, devono apporre sulle relative spiagge adeguata cartellonistica verticale, ben visibile (eventualmente redatta in più lingue), con la seguente dicitura: “**ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (mt.1,60 di profondità) NON SEGNALATO**”.

5. Nelle zone di mare riservate ai bagnanti, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 è vietato:
  - a) l'ormeggio di qualsiasi mezzo nautico, salvo i casi regolarmente autorizzati con concessione demaniale marittima;
  - b) il transito di qualsiasi unità navale, ad eccezione dei natanti a remi, tipo jole, pattini, mosconi, canoe, tavole SUP (Stand-Up Paddle), nonché pedalò e simili, oltre che i mezzi per il soccorso in mare, fatta salva l'adozione di ogni necessaria precauzione ai fini della sicurezza della balneazione. Gli altri mezzi nautici possono raggiungere la riva esclusivamente attraverso gli appositi corridoi di lancio, ovvero, laddove questi non esistano, utilizzando remi o pagaie; per i natanti a vela e le tavole a vela il transito, in caso di assenza di idonei corridoi di ingresso/uscita, è consentito esclusivamente con le vele ammainate, o comunque in acqua;

- c) evolvere con surf, wind-surf e kite-surf ad una distanza inferiore a 350 (trecentocinquanta) metri, di fronte alle coste pianeggianti, ed a 150 (centocinquanta) metri, di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, frequentate da bagnanti;
- d) il transito di unità da diporto nella fascia di mare che si estende per 50 (cinquanta) metri dalla linea di posizionamento dei gavitelli di segnalamento di cui al comma 2;
- e) la pesca professionale o sportiva entro la fascia di mare di cui al comma 1.

## **Articolo 8**

### **(Zone di mare vietate alla balneazione)**

È vietata la balneazione:

- a) nell'ambito dei porti/approdi di Mazara del Vallo, di Marinella di Selinunte, di Torretta Granitola e negli approdi turistici destinati alla nautica da diporto (San Vito);
- b) nel raggio di cento metri (duecento metri per il porto di Mazara del Vallo) dalle rotte di accesso/uscita delle navi/imbarcazioni/natanti dalle strutture portuali soprindicate, ivi compreso il tratto di mare antistante la cd. "Colmata B" in località Tonnarella;
- c) negli specchi acquei compresi nel raggio di trecento metri dallo sbocco di scarichi fognari, quando nella zona non sia già vietata la balneazione con apposita ordinanza sindacale;
- d) fuori dai porti, entro il raggio di duecento metri dalle navi militari e/o mercantili alla fonda, nonché dai pontili o passerelle d'attracco;
- e) all'interno dei corridoi di lancio;
- f) all'interno di fiumi e canali navigabili, e nel raggio di 100 metri dalla relativa foce;
- g) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per effetto di Ordinanze di polizia marittima o comunque di altri provvedimenti cautelativi emessi dagli Enti competenti in corrispondenza di tratti di litorale ritenuti pericolosi a causa di fenomeni erosivi, di smottamenti o frane (Ordinanze n.51/2011, 52/2011 e 53/2011 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo);
- h) all'interno di zone di mare, anche in prossimità della costa, occasionalmente utilizzate per lo svolgimento di regate veliche, processioni a mare, gare di pesca sportiva, eventi turistico-ricreativi ovvero altre manifestazioni nautiche regolarmente autorizzate;
- i) in tutti gli altri tratti di mare interdetti alla balneazione con apposite Ordinanze Sindacali emanate dai Comuni costieri interessati.

I Comuni interessati e i concessionari sono tenuti a posizionare adeguata segnaletica\cartellonistica verticale, ben visibile ed eventualmente redatta in più lingue (italiano, inglese, francese e tedesco), al fine di segnalare i divieti di cui ai precedenti punti.

### **DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLA NAVIGAZIONE NELLE BAIE DENOMINATE "CALA SPAGHETTI" E "CALA POLPI" DI CAPO FETO**

1. Per tutta la durata della stagione balneare, così come definita annualmente con decreto dell'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico, negli specchi acquei antistanti la località Capo Feto del Comune di Mazara del Vallo, e precisamente nelle due baie site ad est (c.d. "Cala Spaghetti") e ad ovest (c.d. "Cala Polpi") di Capo Feto, la zona di mare riservata prioritariamente alla balneazione sarà quella compresa tra la linea di battigia e quella delimitata da gavitelli di colore rosso, collegati da idonea sagola galleggiante, posti nei punti di coordinate geografiche di seguito meglio specificati:

“Cala Spaghetti”: a. 37° 39' 37.22" N – 012° 32' 40.30" E;

b. 37° 39' 37.97" N – 012° 32' 31.17" E;

c. 37° 39' 36.20" N – 012° 32' 24.36" E;

d. 37° 39' 28.49" N – 012° 32' 17.41" E;

“Cala Polpi”: a. 37° 39' 48.00" N – 012° 31' 03.59" E;

b. 37° 39' 49.18" N – 012° 31' 03.46" E;

c. 37° 39' 50.53" N – 012° 31' 03.28" E;

d. 37° 39' 51.50" N – 012° 31' 03.12" E;

- e. Fino al posizionamento dei predetti gavitelli, permarranno le fasce di mare riservate alla balneazione (300 mt. dalla linea di costa) stabilite dall'ordinanza balneare.
- f. Nei tratti di mare compresi tra i predetti segnalamenti galleggianti ed il limite dei 300 (trecento) metri dalla costa, in parziale deroga a quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare, sono consentiti il transito e la sosta di unità da diporto di lunghezza fuori tutto inferiore a 18 (diciotto) metri, con esclusione dei piccoli natanti a vela (windsurf e kitesurf) per i quali permangono le disposizioni ad essi applicabili, mentre per gli acquascooter vigono le specifiche disposizioni di cui al para. 5 che segue.
- g. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia prestando le unità in transito la massima attenzione, limitando la propria velocità in considerazione della contiguità della zona di mare riservata alla balneazione. testo coordinato con l'ordinanza n° 33/2024 del 25 luglio 2024 della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo
- h. L'accesso e la sosta nella fascia di mare destinata alle unità da diporto impone al conduttore di ciascuna unità di determinare autonomamente la posizione di ancoraggio ritenuta più adatta in funzione della presenza di altre unità in zona, delle caratteristiche della propria unità e delle condizioni meteo marine in atto, adottando ogni opportuna iniziativa suggerita dall'arte marinaresca volta a prevenire eventuali incidenti e/o danni a cose e persone.
- i. L'eventuale accesso nella predetta area di acquascooter deve avvenire con rotte per quanto possibili perpendicolari alla costa, ad una velocità non superiore a 3 nodi e comunque senza compiere evoluzioni tali da arrecare disagio alle altre unità in sosta ed ai bagnanti ivi presenti. In considerazione del fatto che gli stessi risultano privi di armamento utile per l'ancoraggio, è consentita la loro “sosta” esclusivamente attraverso cime di ritenuta con altri mezzi già ancorati in maniera tale da assicurarne la sicurezza rimanendo nell'esclusiva responsabilità dei proprietari gli eventuali danni subiti dai predetti mezzi. È, di contro, vietato l'ormeggio di qualunque altro mezzo nautico “a pacchetto” dovendosi, piuttosto, tutti ancorare filando a mare adeguata catenarie ed ancora/ancorotto.
- j. A tutela della propria incolumità, i bagnanti che si trovino fuori dalla zona riservata alla balneazione sono tenuti a segnalare la propria presenza indossando una calottina colorata ben visibile in superficie. Il mancato utilizzo dei predetti accorgimenti non esime il conduttore di unità da diporto e di acquascooter dal prestare la massima attenzione nella conduzione del mezzo nautico e non affievolisce pertanto la responsabilità dello stesso a fronte di comportamenti dovuti ad imprudenza, negligenza e/o imperizia.

- k. L'Amministrazione comunale di Mazara del Vallo è onerata del posizionamento dei gavitelli di colore rosso nei punti geografici sopra riportati nonché dell'installazione in corrispondenza della costa di idonei cartelli monitori che informino i bagnanti circa la vigenza della presente deroga, e riportanti in più lingue la dicitura **“ATTENZIONE! – BALNEAZIONE NON SICURA AL DI FUORI DELLE ZONE DI MARE DELIMITATE, IN PRESENZA DI UNITA’ DA DIPORTO”**. Sui predetti gavitelli è sempre vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.

### **Articolo 9**

#### **(Prescrizioni sull'uso delle spiagge)**

Durante la stagione balneare, lungo le spiagge e adiacenti specchi acquei insistenti nel Circondario marittimo di Mazara del Vallo, fatti salvi i limiti e divieti disposti dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ai fini della sicurezza dei fruitori degli arenili, è vietato:

- a) il transito e la sosta di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli di soccorso;
- b) l'esercizio della pesca professionale e sportiva (anche subacquea) con qualsiasi mezzo o sistema, nelle spiagge e all'interno delle aree riservate alla balneazione.
- c) l'ingresso in mare, durante la battuta di pesca, con armi/fucili subacquei non scarichi;
- d) l'occupazione comunque effettuata, in modo da impedirne l'uso pubblico, della striscia di arenile larga cinque metri lungo la battigia destinata al libero transito;
- e) sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile, compresi droni e/o simili, a quota inferiore a trecento metri (1.000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia, o salvo i casi espressamente autorizzati dalle competenti autorità.

I concessionari ed i Comuni interessati sono incaricati di apporre l'apposita segnaletica contrassegnante i divieti suddetti.

I divieti di cui ai punti a), e d) restano in vigore anche nei periodi non rientranti nella stagione balneare, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.

Per ulteriori prescrizioni circa l'uso delle spiagge si fa rinvio al vigente D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge.

È fatto obbligo ai titolari/gestori delle strutture balneari di rispettare le prescrizioni recate dal D.D.G. 476/2007 e ss.mm.ii. dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, la cui violazione sarà analogamente sanzionata ai sensi dell'art. 14 della presente Ordinanza.

### **Articolo 10**

#### **(Diporto Nautico)**

La circolazione di battelli, pattini ed altre unità similari in locazione è consentita soltanto negli specchi acquei prospicienti le strutture balneari, sotto la vigilanza dei concessionari, in modo che possano essere tempestivamente raggiunti dalle imbarcazioni addette al salvamento, ove se ne ravvisi la necessità. I mosconi devono essere provvisti di appositi tappi metallici a vite, a tenuta stagna; devono inoltre essere numerati progressivamente e riportare la denominazione della struttura balneare di appartenenza.

Ai sensi del regolamento recante la “Disciplina degli accosti, della navigazione e delle attività nel porto e nella rada di Mazara del Vallo”, approvato con Ordinanza 29/2020 in data 27/11/2020, durante tutto l'anno, alle unità da diporto è vietato intralciare gli specchi acquei portuali. Non è consentito in particolare l'ancoraggio all'interno del bacino portuale, nell'avamposto e nella zona di entrata/uscita. Analogamente è vietato sostare nel raggio di 500 (cinquecento) metri dalle imboccature degli altri porti del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.

La locazione e/o noleggio dei suddetti natanti è consentito dall'ora di apertura sino ad un'ora prima della chiusura delle strutture balneari e solo con mare e tempo assicurati. Per la relativa disciplina si rimanda alla vigente normativa di settore di cui al successivo art. 13.

Le attività di locazione e noleggio di natanti da diporto sono disciplinate dall'Ordinanza n° 17/2022 in data 27/05/2022 emessa da questo Circondario Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

Per quanto attiene alle norme relative alla sicurezza, l'uso e la condotta delle unità da diporto, si rimanda alla vigente normativa di settore nonché, per quanto applicabili, alle ordinanze di questo Ufficio.

Nelle zone frequentate da bagnanti, le unità a vela ed a motore, comprese quelle propulse a getto idrodinamico, con la sola eccezione di quelle destinate al salvamento, possono evolvere, transitare e sostare ad una distanza non inferiore a 50 mt. dal limite dello specchio acqueo destinato alla balneazione ed opportunamente segnalato con gavitelli di colore rosso, posizionati dai responsabili delle strutture balneari e dai Comuni per gli specchi acquei antistanti le aree demaniali marittime non in concessione ma frequentate da bagnanti.

L'attraversamento delle zone vietate, non delimitate, può essere effettuato soltanto servendosi degli appositi corridoi per l'atterraggio e la partenza, con le modalità di cui al precedente art. 7 punto 5 lett. b), e, comunque, con velocità non superiore a tre nodi. Laddove detti corridoi non vi fossero, l'attraversamento può avvenire solo con l'uso dei remi, pagaie o a braccia. Detti corridoi, qualora autorizzati, devono essere posizionati, ove possibile, perpendicolarmente alla linea di costa e installati e mantenuti in efficienza a cura dei Sodalizi/Enti/Circoli interessati che ne facessero richiesta.

### **CONDOTTA NAUTICA IN PROSSIMITÀ DEI LIMITI DI NAVIGAZIONE**

1. Nella fascia di mare compresa tra i 150 e i 500 metri dalle coste rocciose o a picco e tra i 350 ed i 1000 metri dalle spiagge sabbiose è sempre fatto obbligo a tutte le unità a motore di navigare con scafo in dislocamento e comunque ad una velocità non superiore ai 10 nodi.
2. Entro tale fascia, inoltre, la navigazione da diporto deve essere quanto mai rispettosa dell'ambiente e della quiete, con particolare riferimento al rispetto dei limiti delle emissioni acustiche e dei gas di scarico previsti dalle vigenti normative in materia.
3. In caso di navigazione con unità da diporto in locazione, il locatario, non in possesso di patente nautica, dovrà rispettare i limiti di velocità di 8 nodi entro 500 metri dalle coste rocciose alte sul mare ed entro 1000 metri dalle spiagge, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.

### **LIMITI DI NAVIGAZIONE PER PARTICOLARI NATANTI DA DIPORTO**

1. I natanti da diporto denominati comunemente jole, pattini, sandolini, mosconi a remi, pedalò e simili nonché le unità a vela con superficie velica non superiore a 4 mq possono navigare, sostare ed ormeggiare esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteo-marine favorevoli, mantenendosi nei limiti dei 300 (trecento) metri dalla costa.
2. Non è comunque consentita la navigazione, l'ancoraggio e la sosta all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a 200 (duecento) metri dall'imboccatura degli stessi, dalle foci dei fiumi, dalle navi alla fonda ed a meno di 100 (cento) metri da galleggianti, boe, gavitelli segnalanti la presenza di reti da pesca o sub in immersione.

3. Le unità tender, indipendentemente dalla potenza del relativo motore, possono navigare entro un miglio dalla costa ovvero dall'unità-madre, se questa si trovi al largo, purché riportino debitamente sullo scafo la sigla e/o il nominativo dell'unità al cui servizio sono poste. Alle suddette unità spetta comunque l'obbligo di osservare tutte le disposizioni e le limitazioni riguardanti le distanze minime dalla costa, l'utilizzo dei corridoi di lancio, laddove previsti, e la circolazione in prossimità delle zone frequentate dai bagnanti.

### **Articolo 11**

#### **(Disciplina delle attività ludico-sportive)**

Le attività ludico-sportive quali l'uso e la circolazione delle tavole a vela (windsurf – kite-surf), degli acquascooters e l'esercizio dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale, del traino banana-boat e di piccoli gommoni sono regolamentati secondo le seguenti modalità.

#### **LIMITI DI NAVIGAZIONE**

La navigazione di tali unità nell'ambito del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo è consentita:

- a) in ore diurne;
- b) con condizioni meteo-marine favorevoli;
- c) entro 1 (un) miglio dalla costa e comunque a distanza non inferiore a 500 metri dalle spiagge pianeggianti o a picco sul mare;
- d) al di fuori dei porti e delle rotte di accesso a questi, a non meno di 500 metri dalle relative imboccature;
- e) ad oltre 200 metri dalle navi all'ancora;
- f) ad oltre 100 metri da segnalamenti marittimi e da boe o unità di appoggio a sub in immersione recanti l'apposita bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- g) in ogni altra zona non espressamente vietata da apposite ordinanze e/o altro provvedimento di interdizione.

#### **CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ CON TAVOLE A VELA (WINDSURF)**

1. Le norme di sicurezza che seguono si applicano alla conduzione e navigazione di tavole a vela e natanti con deriva mobile effettuate con o senza scopo di lucro da privati e scuole di vela.
2. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela e natanti con deriva mobile è di 14 anni compiuti; si prescinde dal predetto requisito di età, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega Navale Italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate e a terzi.
3. Coloro che conducono tavole a vela e natanti con deriva mobile devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, munito di fischietto. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
4. L'atterraggio e la partenza nelle zone di mare frequentate dai bagnanti deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio. Al di fuori di questi, le tavole a vela e similari hanno l'obbligo di procedere con vele ammainate in presenza di bagnanti.

## **DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ CON KITESURF**

1. È fatto obbligo a coloro che esercitano il kitesurf:
  - a) di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale ed un caschetto di protezione;
  - b) dotare il Kitesurf di un dispositivo di sicurezza che, in caso di emergenza, consenta il depotenziamento immediato dell'ala, ossia l'apertura della stessa, e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
  - c) munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
  - d) di collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
  - e) di non lasciare il Kitesurf incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.
2. Il conduttore dovrà avere almeno 14 anni compiuti, purché sotto la supervisione di un maggiorenne. Nelle zone riservate alla balneazione la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kitesurf devono essere obbligatoriamente effettuate attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
  - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 40 mt. ad allargarsi fino ad un'ampiezza di mt. 100 ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita;
  - b) devono essere delimitati lateralmente, fino alla distanza di 300 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 15 l'una dall'altra;
  - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
  - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 300 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm., con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
3. La partenza e il rientro negli appositi corridoi di lancio devono avvenire con la tecnica del body drag, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia.
4. Nei 100 mt. è consentito il transito di un Kitesurf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

## **DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLO SCI NAUTICO, DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE, DEL TRAINO DI "BANANA BOAT" E DI PICCOLI GOMMONI**

1. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 come modificato dal D.M. 15 luglio 1974, si applica, per quanto assimilabile, anche alle altre tipologie di attività quali il paracadutismo ascensionale ed il traino di "banana boat" e di piccoli gommoni.
2. Per tutte le suddette attività valgono le seguenti prescrizioni:
  - a) devono essere effettuate solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine favorevoli tali da consentire, in particolare per l'attività di paracadutismo ascensionale, il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, e visualizzare gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altra attività;
  - b) Il conduttore dell'unità che traina ed il soggetto trainato sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità;

3. L'esercizio delle attività dovrà essere subordinato alle seguenti condizioni:
- a) Il conduttore dell'unità trainante dovrà essere munito di patente nautica;
  - b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
  - c) le persone trainate dovranno avere almeno 14 anni compiuti;
  - d) l'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, nonché di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore, ritenute idonee dall'ente tecnico;
  - e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e le persone/unità al traino non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
  - f) la partenza delle unità trainanti dovrà avvenire soltanto da corridoi di lancio per raggiungere le acque libere da bagnanti e da unità;
  - g) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza le altre unità intente nelle attività in questione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire lo sciatore/paracadutista in caso di caduta di quest'ultimo;
  - h) ciascuna unità (ad eccezione di quelle che trainano i "banana boat" e piccoli gommoni), potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca, ecc.;
  - i) il mezzo nautico dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dai vigenti regolamenti di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di idonea cassetta di pronto soccorso, di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
  - j) durante il traino, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa ed il casco protettivo di tipo rigido omologato;
  - k) l'unità trainante deve essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e persone trasportate.
5. Per le attività di paracadutismo ascensionale valgono altresì le seguenti prescrizioni:
- a) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
  - b) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve, inoltre, essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
  - c) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
  - d) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dal complesso "cavo-sportivo-paracadute" trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
  - e) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36,3 mt.);
  - f) è fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri che pratichino la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione;

- g) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
6. Per le attività di traino di galleggianti gonfiabili (banana-boat, piccoli gommini, ciambelle gonfiabili) è fatto divieto di impiegare la moto d'acqua per esercitare l'attività di traino di cui al presente paragrafo.
7. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dall'Ente competente. Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/01/1960. Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "bananone" o apparecchi similari.
8. Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare. I citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc.

### **DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS**

Per la conduzione degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili sono richieste altresì le seguenti condizioni d'esercizio:

- a) ai sensi dell'art. 39 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 18.07.2005 n. 171, la conduzione degli acquascooter è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
- b) gli acquascooter devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore, ovvero in caso di condotta non regolamentare degli stessi. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self- circling (blocca – sterzo con ritorno automatico);
- c) indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga, il conduttore della moto d'acqua e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo di tipo acquatico, secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica e una cintura di salvataggio di tipo omologato;
- d) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o copia autentica;
- e) l'acquascooter deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
- f) i noleggiatori di scooter acquatici e natanti simili, devono conformarsi alle prescrizioni dei provvedimenti vigenti in materia di locazione e noleggio di unità da diporto;
- g) a bordo dovranno essere presenti le dotazioni previste dal Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto.

## **DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE “JETLEV FLYER” E DEL “FLYBOARD”**

L'utilizzo dei suddetti dispositivi è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tale caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
- b) Età minima per l'utilizzo è 18 anni (come per la patente nautica);
- c) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;
- d) ad una distanza minima dalla costa pari a 500 metri e comunque entro 1 (un) miglio dalla costa o dall'unità madre;
- e) al di fuori dei porti/approdi e ad almeno 500 metri dalle relative imboccature;
- f) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie del mare;
- g) è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore osservare tutte le disposizioni previste nel relativo libretto di istruzioni predisposto dal produttore, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
- h) è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

## **DISCIPLINA DELL'E-BIKE**

L'esercizio dell'attività con l'e-bike acquatica è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni/prescrizioni che rimangono in vigore per tutto l'anno solare:

- a) in ore diurne;
- b) con condizioni meteomarine assicurate e favorevoli, con la presenza di un'altezza d'onda massima consentita di 0,5 metri;
- c) i conduttori devono aver compiuto i 16 (sedici) anni di età;
- d) la navigazione è consentita entro 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare all'interno della fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
- e) obbligo di assicurazione del mezzo;
- f) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa.

## **DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE**

L'attività di immersione subacquea è disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2016 in data 16/06/2016 recante il regolamento per la disciplina delle attività subacquee a scopo sportivo, ricreativo, didattico o a fini scientifici, emessa da questo Circondario marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

### **Articolo 11**

#### **(Disciplina della pesca)**

1. Durante la stagione balneare, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca a meno di 300 metri dalla costa. Al di fuori degli orari indicati l'esercizio della pesca è ammesso esclusivamente in aree non frequentate da bagnanti.
2. La pesca sportiva e ricreativa è disciplinata dal D.lgs. 4/2012, dal D.P.R. 1639/68 e dal Reg. CE 1967/06 del 21 dicembre 2006. Inoltre, a decorrere dal 02 maggio 2011, è obbligatorio essere in possesso dell'attestazione di avvenuta comunicazione di esercizio della pesca sportiva e ricreativa ai sensi del D. M. del 06 dicembre 2010.

3. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128 e segg. del D.P.R. 1639/'68 e successive modifiche ed integrazioni. Durante tutto l'anno, nelle acque antistanti le spiagge frequentate dai bagnanti, la pesca subacquea è sempre vietata fino a 500 metri dalla riva. Chi esercita la pesca subacquea deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente. È vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica.

### **Articolo 13 (Volo da diporto o sportivo)**

Il volo da diporto o sportivo a mare o su zona demaniale marittima è disciplinato dal D.P.R. 9 luglio 2010 n. 133 recante *“Nuovo regolamento di attuazione dalla legge 25 marzo 1985 n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo”*.

È fatto divieto di sorvolo del litorale demaniale marittimo con apparecchi VDS (velivoli Ultra Leggeri a Motore) o con altro tipo di mezzo privo di motore impiegato per il volo da diporto o sportivo, con decollo a piedi, nella fascia dei cinquecento metri dalla costa e, comunque, dalle spiagge frequentate da bagnanti e/o zone demaniali marittime con assembramenti di persone.

### **Articolo 14 (Corridoi di lancio)**

I concessionari, previo rilascio della concessione demaniale marittima da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, dovranno delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare un "corridoio di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore e a vela, a vela con motore ausiliario, nonché tavole a vela. I predetti corridoi devono, altresì, possedere le seguenti caratteristiche:

- a) larghezza di venti metri. Tale misura, che in ogni caso non potrà essere inferiore a dieci metri, potrà essere ridotta qualora il fronte a mare della concessione sia pari o inferiore al limite di venti metri, o potrà essere aumentata in relazione a particolari esigenze locali fino a coincidere con il fronte mare della concessione;
- b) profondità non inferiore a trecento metri (e comunque in relazione alla zona di mare riservata ai bagnanti);
- c) delimitazione costituita da gavitelli di colore giallo o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli di venti metri, per i primi 100 metri, e ad intervalli di 50 metri per la restante profondità;
- d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione. In particolare, i corridoi devono essere posizionati in uno dei limiti laterali della concessione stessa in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione e potranno allargarsi ad imbuto verso il largo.

Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo. Le unità a motore devono attraversare i corridoi a lento moto e comunque alla minima velocità che consenta il governo del mezzo nautico.

I corridoi di lancio posizionati alla luce del presente articolo, in quanto scaturenti da esigenze connesse alla sicurezza della navigazione e della balneazione, sono destinati all'uso pubblico e non esclusivo del singolo concessionario/richiedente.

All'interno del corridoio di lancio è vietata la balneazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale.

**Articolo 15**  
**(Disposizioni sanzionatorie e finali)**

La presente ordinanza viene resa pubblica mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e dei Comuni rivieraschi compresi nella circoscrizione territoriale del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo e deve essere esposta all'ingresso di ogni struttura balneare unitamente al D.D.G. 476/2007 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, che disciplina l'uso delle spiagge, in modo da poter essere agevolmente lette da chiunque.

Al fine di un più efficace impiego delle risorse, i titolari di strutture balneari ed i responsabili dei servizi istituiti dai Comuni per le spiagge libere devono comunicare a questa Capitaneria di porto, all'inizio della stagione balneare ovvero contestualmente all'attivazione del servizio di salvamento, i propri nominativi ed i recapiti (telefono fisso, cellulare, posta elettronica, ecc.) attraverso cui poter essere tempestivamente contattati nei casi di emergenza, al fine di garantire un costante flusso di informazioni con l'Autorità Marittima ("scheda notizie" - Allegato B).

Ai concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari si raccomanda di accertare la conformità a quanto prescritto nella presente ordinanza attraverso una frequente attività di autoverifica, da effettuarsi seguendo la check-list allegata (Allegato C).

La presente ordinanza nonché le altre ordinanze e regolamenti nella stessa richiamati sono consultabili sul sito ufficiale delle Capitanerie di Porto all'indirizzo: [www.guardiacostiera.gov.it](http://www.guardiacostiera.gov.it) .

Le infrazioni alla presente ordinanza e alle normative alle quali essa rimanda, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono punite ai sensi degli **artt. 1161, 1164, 1174 e 1231 del codice della navigazione** nonché ai sensi dei dispositivi di cui alle vigenti leggi nazionali e regionali, di volta in volta applicabili.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente Ordinanza che entra in vigore in data odierna e abroga la precedente n. 16 del 01/06/2023.

Mazara del Vallo, *(vedi data gruppo firma)*

**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Raffaele GIARDINA**  
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)*

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI - ANNO \_\_\_\_\_

<b>DENOMINAZIONE STRUTTURA BALNEARE:</b> _____	
LOCALITA' _____	COMUNE DI _____ (____)
DATA _____	ORA: _____
<b>LUOGO DI INTERVENTO:</b>	
<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza dalla battigia mt _____ <input type="checkbox"/> Scogliera <input type="checkbox"/> Pontile _____	
<b>STATO DEL TEMPO:</b>	
<input type="checkbox"/> Sereno <input type="checkbox"/> Nuvoloso <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento	
<b>STATO DEL MARE:</b> <input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato	
<b>RESIDENZA ASSISTITO:</b>	<b>DATI ASSISTITO:</b>
Comune _____ (____)	COGNOME _____
Stato (se straniero): _____	NOME _____
	ETA': _____
<b>CAUSA INCIDENTE</b>	
<input type="checkbox"/> TRAUMA (parte del corpo _____)	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI MEDUSA
<input type="checkbox"/> ANNEGAMENTO	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI PESCE
<input type="checkbox"/> SVENIMENTO	<input type="checkbox"/> PUNTURA DI INSETTO
<input type="checkbox"/> CONGESTIONE	<input type="checkbox"/> VOMITO
<input type="checkbox"/> FERITA DA TAGLIO	<input type="checkbox"/> CRISI DI PANICO
<input type="checkbox"/> DOLORI AL TORACE	<input type="checkbox"/> EMORRAGIA (indicare parte del corpo/organo e causa _____)
<input type="checkbox"/> DOLORI ALLA TESTA	<input type="checkbox"/> CONVULSIONI
<input type="checkbox"/> DOLORI ALL'ADDOME	<input type="checkbox"/> ALTRO _____
<b>ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA:</b>	
<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 emergenza sanitaria <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<b>ORGANIZZAZIONE INTERVENUTA:</b>	
<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 emergenza sanitaria <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<b>ANNOTAZIONI:</b>	
Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o medico della struttura intervenuto.	

La presente scheda deve essere fatta pervenire (anche via fax al n° 091325519 o via e-mail: cppalermo@mit.gov.it oppure palermo@guardiacostiera.it) entro 24 ore dall'evento alla Capitaneria di porto di Palermo.

**SCHEDA NOTIZIE**

Parte da compilare a cura del titolare/gestore della struttura/stabilimento balneare/spiaggia libera.

QUADRO "A"	<p><b>Denominazione stabilimento balneare</b> _____</p> <p>sito in via/località _____</p> <p>nel Comune di _____</p> <p>colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare _____</p>
	<p><b>Generalità titolare/gestore o legale rappresentante della società</b> _____</p> <p>Sig _____ nato a _____</p> <p>il ____ / ____ / ____ e residente in _____ ( )</p> <p>alla via _____ n° _____</p> <p>in qualità di _____</p>
	<p><b>recapiti telefonici/fax/posta elettronica del concessionario/gestore/titolare:</b></p> <p>telefono della struttura: _____ - cellulare titolare _____</p> <p>fax: _____ - e mail _____</p> <p>eventuali altri contatti: _____</p>
	<p>_____</p>

QUADRO "B"	<ul style="list-style-type: none"> <li>eventuale presenza di un defibrillatore <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> </ul> <p>personale abilitato Sig _____ - celli _____</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</li> </ul> <p>Dott _____ - celli, del medico _____</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulteriori dotazioni/mezzi in uso presso la struttura (es. rescue byke, corridoio di lancio, guardiania notturna)</li> </ul> <p>_____</p>

QUADRO "C"	<p><b>Personale abilitato al salvamento disponibile presso la struttura balneare</b></p>
	<p>1. Sig _____ nato a _____ ( ) il ____ / ____ / ____</p> <p>e residente in _____ ( ) alla via _____</p> <p>brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____</p> <p>recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____</p>
	<p>2. Sig _____ nato a _____ ( ) il ____ / ____ / ____</p> <p>e residente in _____ ( ) alla via _____</p> <p>brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____</p> <p>recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____</p>
	<p>3. Sig _____ nato a _____ ( ) il ____ / ____ / ____</p> <p>e residente in _____ ( ) alla via _____</p> <p>brevetto di salvamento rilasciato da _____ N° _____</p> <p>recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti _____</p>
	<p>_____</p>

Data e Firma del titolare/gestore/legale rappresentante

**CAPITANERIA DI PORTO DI PALERMO –****REPORT ATTIVITA' CONTROLLO STRUTTURE BALNEARI (ART. 14)**

<b>Data controllo</b>		<b>Orario inizio controllo</b>	
<b>Nome struttura</b>		<b>Partita Iva</b>	
<input type="checkbox"/> stabilimento balneare <input type="checkbox"/> struttura elioterapica <input type="checkbox"/> spiaggia libera attrezzata <input type="checkbox"/> Altro _____			
<b>indirizzo</b>		<b>n.</b>	<b>comune</b>
<b>Nome titolare</b>		<b>Tipo documento</b>	
<b>n. documento</b>		<b>Rilasciato il</b>	<b>da</b>
<b>Codice fiscale</b>		<b>Altre info</b>	
<b>CONTROLLO GENERALE DELLA STRUTTURA</b>			
<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si - No	<b>Note</b>	
Verifica atto concessorio e relativo canone annuale			
Predisposizione servizio di salvamento dalle ore 09.00 alle ore 19.00 (art. 2 comma 1 ord. Balneare)			
Presenza di almeno 2 bagnini per i primi 150 mt fronte a mare (+1 bagnino per ogni ulteriori 75 mt) (art. 2 comma 3 ord. Balneare)			
Verifica che i bagnini presidiano la torretta di avvistamento e stazionino in prossimità della postazione di salvamento (art. 4 comma 2 ord. Balneare)			
Verifica presenza al limite dei 300 metri (o 100 metri per le coste rocciose) di adeguato numero di gavitelli, di colore ROSSO, indicante la fine della zona riservata alla balneazione (art. 7 comma 1 e 2 ord. Balneare)			
Verifica presenza gavitelli/galleggianti indicanti il limite acque sicure (mt 1,60) (art. 7 comma 4 ord. Balneare )			
Verifica esposizione all'INGRESSO della struttura balneare dell'ordinanza balneare (e non quelle degli anni passati) affinché sia AGEVOLMENTE letta da chiunque (art. 14 comma 1 ord. Balneare)			
<b>CONTROLLO BAGNINI</b>			
<b>Nome e cognome bagnino</b>	<b>Brevetto rilasciato da</b> (FIN - SSN - FISA)	<b>Data rilascio</b>	<b>Data scadenza</b>
<b>Note</b>			
1)			
2)			
3)			
4)			
<b>CONTROLLO POSTAZIONE SERVIZIO DI SALVAMENTO</b>			
<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si - No	<b>Note</b>	
Presenza di n. 1 pattino per il servizio di salvamento, <b>con divieto di impiegare la stessa per altri usi</b> (art. 2 comma 3/a ord. Balneare)			

Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia dipinto di colore ROSSO ( <i>art. 2 comma 3/a ord. Balneare</i> )			
Verifica che lo scafo dell'imbarcazione per il servizio di salvamento abbia da ENTRAMBI i lati la scritta in colore BIANCO "SALVAMENTO" ( <i>art. 2 comma 3/a ord. Balneare</i> )			
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento siano presenti n. 2 salvagenti anulari muniti di sagola galleggiante lunga 25 metri ( <i>art. 2 comma 3/a ord. Balneare</i> )			
Verifica che a BORDO dell'imbarcazione per il servizio di salvamento sia presenti n. 1 gaffa o mezzo marinaio ( <i>art. 2 comma 3/a ord. Balneare</i> )			
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 1 cima di salvamento di 300 mt, di tipi galleggiante, con cintura e bretelle, montata su rullo avvolgi sagole. ( <i>art. 2 comma 3/b ord. Balneare</i> )			
Presenza, in prossimità della postazione di salvamento, di n. 2 salvagenti anulari dipinti di colore ROSSO, ciascuno munito di sagola galleggiante di 25 mt. ( <i>art. 2 comma 3/c ord. Balneare</i> )			
Presenza di un pennone ben visibile per issare la bandiera ( <i>art. 2 comma 3/d ord. Balneare</i> )			
Presenza di un 1 binocolo ( <i>art. 2 comma 3/e ord. Balneare</i> )			
Presenza di un 1 megafono ( <i>art. 3 comma 3/e ord. Balneare</i> )			
Presenza di un 1 torretta di avvistamento <b>con altezza minima di 2 metri dal piano spiaggia</b> ( <i>art. 2 comma 3/f ord. Balneare</i> )			
Verifica presenza 1 torretta di avvistamento ogni 150 metri ( <i>art. 2 comma 3/f ord. Balneare</i> )			
Verifica presenza torretta di avvistamento in <b>prossimità della battigia</b> ( <i>art. 2 comma 3/f ord. Balneare</i> )			
Verifica presenza torretta in <b>posizione centrale rispetto al fronte a mare in concessione alla struttura</b> ( <i>art. 2 comma 3/f ord. Balneare</i> )			
<b>CONTROLLO DOTAZIONI INDIVIDUALI DI OGNI SINGOLO BAGNINO</b>			
<b>Attenzione tale controllo va ripetuto per ogni singolo bagnino</b>			
Descrizione controllo	ESITO		Note
	Si	No	
Maglietta rossa indossata con scritta bianca SALVAMENTO ( <i>art. 4 comma 1/a ord. Balneare</i> )			
Presenza galleggiante ovoidale tipo "bay-watch" con sagola e cintura ( <i>art. 4 comma 1/b ord. Balneare</i> )			
Presenza del fischietto ( <i>art. 4 comma 1/c ord. Balneare</i> )			
Presenza della maschera ( <i>art. 4 comma 1/d ord. Balneare</i> )			
Presenza dello snorkel ( <i>art. 4 comma 1/d ord. Balneare</i> )			
Presenza delle pinne corte ( <i>art. 4 comma 1/d ord. Balneare</i> )			
Presenza del giubbotto di salvamento "lifejaket" ( <i>art. 4 comma 1/e ord. Balneare</i> )			
Presenza del casco di sicurezza (solo nei litorali rocciosi) ( <i>art. 4 comma 1/f ord. Balneare</i> )			
<b>CONTROLLO DOTAZIONI DI PRIMO SOCCORSO</b>			

<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si – No	<b>Note</b>
Presenza di idoneo locale da adibire a primo soccorso (che può essere sostituito da ambulanza attrezzata posizionata nell'immediata vicinanza della struttura ed a disposizione della stessa) (art. 3 ord. Balneare)		
Presenza di scritta con dicitura "PRIMO SOCCORSO" (art. 3 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 lettino (art. 3 ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 2 bombole di ossigeno di 2 litri cadauna (art. 3 lettera a) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale riduttori di pressione e flussometro (art. 3 lettera a) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per adulti (art. 3 lettera b) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 vent-mask per uso pediatrico (art. 3 lettera b) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pocket-mask per respirazione bocca-naso-bocca (art. 3 lettera c) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 pallone AMBU (art. 3 lettera d) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 set di cannule orofaringee, (adulti e pediatriche) (art. 3 lettera e) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di aspiratore portatile (art. 3 lettera f) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 cassetta di pronto soccorso (art. 3 lettera g) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 barella a cucchiaio (art. 3 lettera h) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di n. 1 saturometro/ossimetro arterioso (art. 3 lettera i) ord. Balneare)		
Presenza all'interno del locale di collari cervicali e pediatrici (art. 3 lettera j) ord. Balneare)		
<b>CONTROLLO CORRIDOI DI LANCIO (ove presenti)</b>		
<b>Descrizione controllo</b>	<b>ESITO</b> Si – No	<b>Note</b>
Verifica autorizzazione ad installazione corridoio di lancio (art. 12 comma 1 ord. Balneare)		
Verifica larghezza corridoio di lancio <b>pari a 20 metri.</b> (può essere minore di 20 metri ma non inferiore a 10 metri, qualora il fronte a mare in concessione è minore di 20 metri) (art. 12 comma 1/a ord. Balneare)		
Verifica profondità corridoio di lancio <b>pari a 300 metri.</b> (art. 12 comma 1/b ord. Balneare)		
Verifica presenza gavitelli di colore GIALLO o ARANCIONE, collegati tra loro con sagola tarozzata che delimitano il corridoio di lancio (art. 12 comma 1/c ord. Balneare)		
Verifica presenza, all'imboccatura lato mare del corridoio di lancio, di bandierine di colore BIANCO sui gavitelli esterni di delimitazione. (art. 12 comma 1/d ord. Balneare)		